

proposta di legge n. 276

a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 10 dicembre 2012

—————

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174,
CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213**

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si provvede all'attuazione nella nostra regione delle disposizioni previste dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di gruppi consiliari.

Come è noto il d.l. 174/2012 ha introdotto diverse misure rivolte al controllo da parte della Corte dei Conti sull'amministrazione regionale e al contenimento delle spese di funzionamento delle istituzioni regionali, ivi inclusi i gruppi consiliari, che devono essere recepite dalle Regioni entro termini stringenti (23 dicembre 2012), per non incappare nelle sanzioni previste al capoverso del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge citato (riduzione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli relativi al Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale; ulteriore riduzione degli stessi trasferimenti per un importo corrispondente alla metà della spesa regionale 2013 relativa al trattamento economico dei consiglieri ed assessori).

Le disposizioni concernenti i gruppi consiliari sono contenute nell'articolo 1, comma 9 e seguenti (controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei gruppi) e nell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e l) di tale decreto legge nel testo convertito in legge (riduzione dei contributi di funzionamento, delle spese del personale e creazione di una banca dati telematica sui finanziamenti dei gruppi).

In particolare per quanto attiene alla riduzione dei contributi per il finanziamento dell'attività dei gruppi, il decreto legge citato ha previsto che essi non debbano eccedere l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, ridotto della metà. La Regione più virtuosa deve essere individuata entro il termine del 10 dicembre 2012 dalla conferenza Stato-Regioni tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione.

La Conferenza Stato-Regioni in data 30 ottobre 2012 ha individuato la Regione più virtuosa in tema di contributi per il finanziamento dell'attività dei gruppi (Abruzzo) e il relativo importo (ponderato in relazione a ciascun consigliere) è stato ridotto della metà. Sulla base di tale individuazione risulta che i contributi regionali destinati ai gruppi consiliari non potranno superare su base annua l'importo di euro 5.000,00 per ciascun componente del gruppo. Si ricorda solo per inciso che la Regione Marche nella graduatoria delle Regioni più virtuose per contributi ai gruppi si era collocata immediatamente dopo l'Abruzzo, con una piccola differenza economica su base annua.

Nel corso dell'esame in Parlamento del disegno di legge di conversione sono stati poi inseriti due ulteriori parametri cui commisurare i contributi ai gruppi: la popolazione residente e l'estensione territoriale regionale. La Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012 ha pertanto integrato la misura del contributo già fissata, con una ulteriore quota risultante dal prodotto di euro 0,05 per la popolazione residente nella regione.

Inoltre la lettera h) dell'articolo 2 del predetto decreto legge 174/2012 convertito in legge 213/2012 prevede che le Regioni a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, devono rideterminare la spesa per il personale dei gruppi secondo parametri omogenei, tenendo conto del numero dei Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione. La Conferenza dei presidenti delle Assemblee, anche per questo aspetto, ha proposto di individuare un criterio omogeneo tra le diverse regioni, che è stato fatto proprio dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012.

La presente proposta di legge, pertanto, provvede al recepimento di questa come delle altre misure recate dal decreto legge citato in tema di gruppi consiliari, modificando la legge regionale n. 34/1988 che ne contiene la disciplina.

Nel dettaglio:

- l'articolo 1 riduce la misura dei contributi ai gruppi nell'importo della Regione più virtuosa ridotto della metà, prevedendo in aggiunta una ulteriore quota risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012. Esso inoltre recepisce le altre indicazioni ivi previste escludendo la corresponsione dei contributi ai gruppi composti da un solo consigliere (a meno che questi risulti unico eletto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima) e ribadendo che il contributo può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa, in ogni caso, ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1 bis ed 1 ter della l.r. 34/1988. A tale proposito, infatti, gli articoli 1 bis ed 1 ter della l.r. 34/1988, introdotti con l.r. 7/2008, avevano già previsto una normativa in linea con quella del decreto legge 174/2012.

Per il resto l'articolo 1 riproduce, per una parte, la normativa della l.r. 34/1988 vigente e, per un'altra, prevede la creazione di una banca dati da pubblicare nel sito internet del Consiglio, relativa ai finanziamenti erogati ai gruppi consiliari in attuazione di quanto previsto dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge citato;

- l'articolo 2 recepisce la disciplina prevista dall'articolo 1 commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012, in tema di presentazione dei rendiconti dei gruppi consiliari e controlli sugli stessi da parte della Corte dei conti;
- gli articoli 3 e 4 apportano alcune modifiche alle spese ammissibili da parte dei gruppi e ai limiti per la fornitura di beni e servizi da parte dell'Ufficio di presidenza, ciò in armonia con le linee guida elaborate dalla Conferenza delle Assemblee legislative, che sono state fatte proprie dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012;
- l'articolo 5 recepisce infine la disposizione di cui alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 in materia di spesa per il personale dei gruppi assembleari aderendo al criterio omogeneo individuato dalla Conferenza delle Assemblee legislative regionali, che è stato fatto proprio dalla Conferenza Stato-

Regioni in data 6 dicembre 2012. Secondo tale criterio la spesa regionale per il personale dei gruppi non può eccedere il costo di un dipendente regionale di categoria D6 per ciascun componente del gruppo. Il gruppo inoltre, secondo una disposizione preesistente nel testo dell'articolo 4 della l.r. 34/1988, potrà assumere personale in quantità e categorie diverse da quelle indicate, purché non superi il tetto di spesa rappresentato da tale assegnazione. La nuova normativa che entrerà in vigore dalla prossima legislatura regionale comporterà una significativa riduzione della spesa del personale dei gruppi, sia per la riduzione degli organici loro assegnati, che per la stessa riduzione dei consiglieri regionali a trenta unità.

All'articolo 6 infine si prevedono alcune disposizioni finali e transitorie stabilendo una diversa decorrenza dell'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 (decorrenza immediata), da quella dell'articolo 5 relativo al personale dei gruppi, che verrà applicato a partire dalla prossima legislatura regionale, disponendo altresì specifiche misure per il personale dei gruppi di un solo consigliere che non risultino già così composti all'esito delle elezioni.

Segue l'articolo 7 relativo alla dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un quarantatreesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1 bis ed 1 ter.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi risulti unico eletto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in quote mensili e può essere periodicamente aggiornato con le modalità previste dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Nell'ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai gruppi e per l'applicazione del presente articolo.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 2 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi relativi all'anno in corso.

3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale per il successivo inoltro alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 1 secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 34/1988)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 34/1988 le parole “rimborsi spese connessi all'attività del gruppo” sono sostituite dalle parole: “rimborsi spese al personale per le missioni connesse all'attività del gruppo”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 34/1988 è aggiunta la seguente: “f bis) acquisto di beni strumentali per l'attività d'ufficio.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“2. L’Ufficio di presidenza provvede con spesa con carico del bilancio del Consiglio e nei limiti stabiliti con apposita deliberazione, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l’attività dei gruppi.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all’assegnazione con oneri a carico del bilancio della Regione, di personale entro il limite di spesa del costo per la Regione di una unità appartenente alla categoria D6 per ciascun componente del gruppo.”.

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituita dalla seguente:

“b) di personale esterno limitatamente alla spesa di due unità di categoria D6 per i gruppi fino a tre consiglieri, di tre unità di categoria D6 per i gruppi da quattro a sei consiglieri, di cinque unità di categoria D6 per i gruppi da sette a dieci consiglieri; di sei unità di categoria D6 per i gruppi di oltre 10 consiglieri.”.

3. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 sono abrogati.

4. Il comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“10. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del presidente del gruppo nel limite di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 1, nel modo seguente:

- a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un’ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo definito dall’Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le diverse categorie contrattuali, da individuare nel rispetto delle norme vigenti sull’accesso al pubblico impiego, e da un’ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto

- dall'Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).”.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. In sede di prima applicazione i gruppi consiliari presentano i rendiconti relativi all'anno 2012 entro il 31 gennaio 2013 sulla base della normativa vigente in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi sono trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti secondo le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/1988, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, sino al termine della IX legislatura regionale i gruppi consiliari, ivi inclusi quelli di un solo consigliere già così composti all'esito delle elezioni, conservano il diritto alla corresponsione dei contributi nella misura indicata all'articolo 1 e all'assegnazione del personale secondo le norme regionali vigenti.

5. Sino al termine della IX legislatura regionale ai gruppi consiliari composti di un solo consigliere ai sensi del regolamento interno del Consiglio, che non siano già così composti all'esito delle elezioni, non è assegnato alcun contributo per il funzionamento; essi hanno diritto solo al personale spettante ai sensi della legislazione regionale vigente senza alcun incremento della spesa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.